



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Catanzaro

Ufficio Personale

COPIA OMISSIS

DETERMINAZIONE

n. 156 Registro Generale del 11 APR. 2019

(n. 6 Registro Servizio del 03/04/2019)

Concessione Aspettativa legge 104 del dipendente Sig. Francesco Cianni ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs n. 151/2001.

L' anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno tre del mese di Aprile,

03. 04 .2019

alle ore 12.00. nella Sede Municipale e presso l'Ufficio Personale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgvo n. 267/2000;

VISTO il D. Lgvo n. 165/2001 e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n. 17327 del 12.12.2017, attributivo della Posizione ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D. Lgvo n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Considerato che l'art. 109, comma 2, del D. Lgs.267/2000, dispone che per questo Ente le funzioni di cui all'art.107 del medesimo D. Lgs. siano svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi.

Premesso :

Che con istanza, acquisita al prot. Com. le n° 16773 del 24/10/2018, il dipendente a tempo indeterminato sig. Francesco CIANNI nato a Sangineto il 11.07.1957 ed ivi residente in via Giacomo Matteotti n° 50 - C.F. CNNFNC57L11H877K, ha chiesto di poter usufruire del congedo

straordinario dal 01/11/2018 al 31/12/2018, ai sensi dell'art. 42 comma 05 del Decreto Lgs. 151/2001 per l'assistenza alla propria madre, riconosciuta portatore di handicap grave (ai sensi dell'art. 3, comma 1-3, della legge 104/1992), dalla competente Commissione Medica A.S.L. come da documentazione agli atti;

Che con l'art. 42 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001, dispone che "la lavoratrice madre o, in alternativa il lavoratore padre o, uno dei fratelli o sorelle conviventi con soggetto in situazione di gravità di cui all'art. 33 comma 3 della legge 104/1992, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8/03/2000 n. 53;

Che con Determina dirigenziale 47 del 27/10/2018 – Reg. gen. 401 del 29/10/2018 in accoglimento dell'istanza del Sig. Cianni Francesco si concedeva un primo periodo di congedo straordinario, per handicap grave, di anni 2 (due), con decorrenza dal 01/11/2018 al 31/12/2018;

Che con Determina dirigenziale 01 del 08/01/2019 – Reg. gen. 20 del 22/01/2019 in accoglimento dell'istanza del Sig. Cianni Francesco si concedeva un secondo periodo di congedo straordinario, per handicap grave, con decorrenza dal 03/01/2019 al 31/03/2019;

Dato Atto che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26/01/2009 ha stabilito l'illegittimità Costituzionale della norma nella parte in cui non prevede la concessione dei congedi ai figli che assistono genitori conviventi in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazioni di disabilità grave;

Visto il verbale della Commissione Medica Legale rilasciata dall'INPS di Cosenza del 21/04/2015 che ha accertato lo stato di portatore di handicap grave della Sig.ra Omissis;

Vista la circolare INPS n° 32 del 06.03.2012 punto 3°

Vista la normativa di riferimento

- ☞ Legge n° 53 /2000
- ☞ Legge n° 151/2001
- Legge n° 104/1992

Constatando che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto di percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione corrisposta e cioè quella relativa all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento (art. 42, comma 5 ter del Decreto Legislativo n. 151/2001) e che i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio ;

Che in base alla norma di legge i lavoratori hanno diritto a fruire del congedo biennale retribuito di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8/3/2000 n. 53 entro sessanta giorni della richiesta, norma poi confluita nell'art.42, comma 5 del D. Lgs. n.151/2001;

Che per il congedo in modo frazionato, è necessario l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo;

Preso atto che il Sig. Cianni Francesco che in data 01 Aprile 2019 ha regolarmente ripreso effettivo lavoro ;

Vista la richiesta del dipendente a tempo indeterminato Sig. Cianni Francesco, profilo professionale – Cat, C2, del 20/03/2019, acquisita al Prot. Gen. Con il n. 3728, in pari data, tesa

ad ottenere un terzo periodo frazionato di congedo straordinario per l'assistenza alla propria madre, riconosciuta portatore di handicap grave, con decorrenza dal 02/04/2019 al 30/06/2019
Considerato che per quanto sopra esposto, sussistono i presupposti, tutti acquisiti agli atti dell'ufficio personale, affinché al sig. Francesco Cianni venga concesso il suddetto congedo dal 02/04/2019 al 30/06/2019;

Verificata la correttezza sostanziale per l'accettazione della domanda;

Preso Atto che la determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Ritenuto dover provvedere in merito,

DETERMINA

- 1 Accogliere**, per tutti i motivi sopra esposti, l'istanza del dipendente Sig. Francesco CIANNI, concedendo al medesimo di poter usufruire dell'aspettativa per assistenza al familiare gravemente disabile dal 02/04/2019 al 30/06/2019, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n.151 del 2001, salvo revoca qualora venissero meno i requisiti, ai sensi delle normative vigenti in materia;
- 2 Di Accogliere** altresì la richiesta dell'istante di usufruire di un terzo periodo di congedo straordinario con decorrenza dal 02/04/2019 al 30/06/2019;
- 3 Di Dare Atto:**
 - che i periodi di congedo sono valutabili per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza; (circolare INPDAP n. 2 del 10/01/2012);
 - che i periodi di congedo non sono utili ai fini del trattamento premio di servizio e al trattamento di fine rapporto; (circolare INPDAP n.31 del 12/05/2004);
 - che gli Enti e le Amministrazioni di appartenenza sono comunque tenuti al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte; (ART. 2 del D. Lgs.564/1996);
 - che il richiedente ha il diritto di percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione corrisposta, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento (art. 42, comma 5 ter del Decreto Legislativo n. 151/2001) con esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione accessoria, che non abbiano, cioè, carattere fisso e continuativo; ai sensi del comma 5 – quinquies del citato articolo;
 - che ai sensi del comma 5 – quinquies dell'art. 42 del D. Lgs. n. 151 del 2001 i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio (cfr.: Circolare INPDAP n. 11 del 2001 e Circolare n.1/2012 Dipartimento della Funzione Pubblica Servizio Studi e Consulenza Trattamento Personale);
 - Vista la circolare INPS n° 32 del 06.03.2012 punto 3°;
- 4 Di Trasmettere** copia del presente atto al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.




Il Responsabile del Servizio
(Istr. Massimiliano Pepe)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **11 APR. 2019** come prescritto dall'art. 124 – comma 1 – del D. Lgvo 267/2000.

(n. Reg. Pub.)


Lì, **11 APR. 2019**



IL SEGRETARIO COMUNALE
IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
.....
Intendente
Intendente
Intendente

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, lì



IL SEGRETARIO COMUNALE

.....